DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

Art. 118

Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

All'articolo 200, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "vincolanti, ovvero gli interventi" sono sostituite dalle seguenti: "vincolanti. Si considerano obbligazioni giuridiche vincolanti quelle relative agli interventi".

Versione in vigore dal 5 maggio 2017, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Estremi	Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2017

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 20 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-56-2017/art-118-modifiche-all-articolo-200-del-decreto-legislativo-18-aprile-2016-n-50

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it